



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 9 del 28/01/2003

COMUNE DI BITRITTO (Bari)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 13 del 27.01.93

MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE APPROVATE CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 28/6/2002.

1. Il comma 2 dell'art. 10 è così sostituito:

"2. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente che lo presiede e ne dirige i lavori. Il Presidente del Consiglio formula l'ordine del giorno in collaborazione con il Sindaco".

2. Dopo l'art. 10 è inserito l'art. 10 bis "Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio":

"1. Il Consiglio Comunale elegge nella stessa seduta il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea tra i suoi componenti: la carica di Presidente e Vice Presidente dell'Assemblea Consiliare è incompatibile con la carica di Sindaco. Il Presidente e il Vice Presidente restano in carica sino allo scioglimento del Consiglio stesso.

2. Il Presidente è eletto, con voto palese per appello nominale, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, computando, a tal fine, anche il Sindaco. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza prevista, si procede nella stessa seduta ad un terza votazione nella quale le per l'elezione è sufficiente la maggioranza relativa dei Consiglieri presenti.

3. L'elezione del Vice Presidente ha luogo secondo la procedura prevista dal comma 2 del presente articolo per il Presidente.

4. La deliberazione di nomina del Presidente e del Vice Presidente è immediatamente eseguibile.

5. In caso di contemporaneo impedimento del Presidente e del Vice Presidente, le funzioni vicarie di Presidente dell'assemblea sono esercitate dal Consigliere Anziano.

6. Il Presidente e il Vice Presidente possono essere revocati, su mozione di sfiducia proposta da almeno due terzi dei membri del Consiglio, computato a tal fine anche il Sindaco. La mozione, per essere approvata, deve ottenere il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati, computato, a tal fine, anche il Sindaco. Se la mozione è approvata si procede nella stessa seduta alle nuove elezioni.

7. Nell'ipotesi di dimissioni dalla carica di Presidente dell'Assemblea, il Consiglio Comunale procede alla elezione del nuovo Presidente entro la prima seduta successiva alla data di presentazione delle dimissioni; fino all'insediamento del nuovo Presidente, il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente.

8. Il Presidente dell'Assemblea assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

9. Al Vice Presidente dell'Assemblea, in ogni caso, non compete alcun compenso per la sua carica".

3. Il comma 2) dell'art. 17 è abrogato".
